

Decreto esecutivo
concernente i controlli dei sistemi di recupero dei
vapori di benzina presso le stazioni di distribuzione e di
vendita dei carburanti nel Cantone Ticino
(del 9 maggio 1995)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell' ambiente del 7 ottobre 1983 (LPA), segnatamente l' art. 48;
- il decreto legislativo di applicazione della Legge federale sulla protezione dell' ambiente del 7 ottobre 1983,

d e c r e t a :

Art. 1 Il Dipartimento del territorio è autorizzato a stipulare accordi con privati per la delega dell' esecuzione di compiti relativi alla verifica dell' applicazione delle prescrizioni federali e cantonali in materia di protezione dell' aria per quanto riguarda l' installazione e l' esercizio dei distributori di benzina.

Art. 2 ¹La tassa cantonale per le misurazioni ed i controlli periodici delle emissioni di vapori di benzina che si verificano durante tutte le operazioni di travaso presso i distributori di benzina del Cantone Ticino è a carico del titolare del distributore soggetto all' obbligo di controllo.

²La tassa cantonale è fissata in fr. 25.- (venticinque) per controllo.

Art. 3 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.¹⁾

Publicato nel BU **1995**, 255.

Note:

- 1) Entrata in vigore: 12 maggio 1995.